

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola D'Ischia il giorno 21 agosto 2017

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, è stato prorogato di ulteriori 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno nell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.

Si rammenta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 8 settembre 2017 l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 480, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 2017, n. 218, contenente disposizioni d'interesse per l'industria bancaria.

In ragione del grave disagio socio economico ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218 del codice civile, l'articolo 4 dell'ordinanza Ordinanza n.480 del giorno 8 settembre 2017 prevede per i soggetti titolari di mutui, relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario Delegato alla gestione dell'emergenza, il diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

I tempi di rimborso ed i costi dei pagamenti sospesi saranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

2. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

L'esercizio della facoltà di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori terremotati delle rate scadenti entro la data di cessazione dello stato di emergenza (25 agosto 2018), con conseguente slittamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla durata della sospensione.

La richiesta deve essere presentata alla banca entro il **25/08/2018**.

I Clienti interessati possono chiedere alla Filiale/Agenzia/Sportello di riferimento la sospensione del pagamento delle rate. Sarà possibile richiedere la sospensione dell'**intera rata** ovvero della **sola quota capitale**.

La Filiale/Agenzia/Sportello provvederà ad inoltrare la richiesta agli uffici competenti per il consueto iter amministrativo.

3. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

Le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

In ogni caso la sospensione non comporterà novazione del contratto di Mutuo originariamente sottoscritto.

Restano ferme tutte le altre pattuizioni in detto contratto contenute.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

La sospensione **comporta**:

- La proroga alla nuova scadenza della polizza incendio e scoppio, ove esistente.
- Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

Effetti della sospensione dell'intera rata del mutuo

La sospensione dell'intera rata del mutuo comporta in automatico lo slittamento della scadenza originaria del Mutuo, con determinazione della "Nuova Scadenza", e sospensione dell'ammortamento del mutuo per un periodo pari a quello della sospensione.

Alla ripresa del pagamento delle rate del Mutuo, a decorrere dalla rata successiva al termine di scadenza del periodo di sospensione, riprenderà l'ammortamento del mutuo, tenendo conto del debito residuo risultante alla data del pagamento dell'ultima rata corrisposta.

Le rate saranno comprensive di una parte in quota capitale e di una parte in quota interessi calcolate secondo i termini e le modalità previste nell'atto di Mutuo originario.

La quota interessi che la parte mutuataria avrebbe dovuto pagare nel periodo di sospensione, sul debito residuo alla data di avvio della sospensione, sarà invece ripartita, dalla data di ripresa del piano di ammortamento sino alla Nuova scadenza, su tutte le rate in scadenza .

Effetti della sospensione della sola quota capitale della rata del mutuo

La sospensione della sola quota capitale comporta in automatico lo slittamento della scadenza originaria del Mutuo, con determinazione della "Nuova Scadenza" e lo slittamento del piano d'ammortamento, attraverso la creazione di rate di soli interessi. La periodicità delle rate resterà la stessa prevista da contratto. Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

Ne consegue che la Parte Mutuataria pagherà, per il periodo di sospensione, rate di soli interessi calcolati al tasso applicato al contratto.